

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE.

Valoritalia, ai fini della determinazione del tariffario, ha definito quanto di seguito descritto dopo un'attenta analisi di mercato ed una valutazione delle attività necessarie allo svolgimento dell'iter di certificazione.

Criteria generali

I criteri adottati per determinare le tariffe da applicare agli operatori si basano principalmente su:

1. **Oneri sostenuti per svolgere l'attività di controllo e certificazione**

In base a questo criterio sono state analizzate tutte le attività necessarie al controllo e certificazione a partire dal ricevimento della notifica, il contatto con l'azienda e la richiesta documenti, il controllo documentale, la predisposizione del fascicolo per l'ispettivo, la visita ispettiva, la predisposizione della pratica per il CEC, la valutazione del CEC, l'emissione dei documenti di certificazione, e tutte le attività di segreteria e amministrative, legate all'iter di certificazione. Sono stati poi quantificati i tempi necessari ad ogni operazione (ore/pratica) e la tipologia di personale impiegato nelle diverse fasi (addetto di sede, responsabile tecnico, responsabile di schema, segreteria, ispettore, ecc.), sono state attribuite le quote di spese generali e altri oneri legati alla certificazione e sommando il tutto è stata determinata la tariffa.

2. **Ragionevolezza e adeguatezza dei costi per gli operatori**

Il criterio si è reso necessario per determinare tariffe accessibili a tutti gli operatori pur se adeguate al lavoro da svolgere. Rientrano in questo criterio tutte le valutazioni del tipo: operatore che effettua entrambe le fasi di produzione e preparazione (ad es. riduzione delle quote fisse "tipo operatore"), azienda localizzata vicina ad altre (ad es. riduzione quota visita ispettiva)

3. **Chiarezza e semplicità di interpretazione**

Le tariffe sono state suddivise in modo chiaro e non soggetto ad alcuna interpretazione fissando le classi di operatori, le tipologie di colture/prodotti preparati/commercializzati, quote dovute a visite aggiuntive e/o servizi non standard.

In base a quanto descritto ai punti precedenti sono state determinate una **QUOTA FISSA** e una **QUOTA VARIABILE**.

- Quota fissa per tipologia di Operatore:

- Produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetativa);
- Produzione zootecnica
- Preparazione di alimenti
- Preparazione di mangimi
- Produzione di animali e alghe marine dell'acquacoltura
- Produzione di prodotti vitivinicoli
- Importazione da Paesi Extra-UE

- Quota variabile per dimensione aziendale e tipo di produzione:
 - Costo variabile determinato sulla superficie di coltivazione a seconda delle diverse colture/allevamenti
 - Costo variabile determinato sulla quantità di prodotto trasformato/commercializzato
 - Applicazione di un tetto massimo alla quota variabile per tutte le attività in considerazione del fatto che oltre una certa soglia i costi di certificazione sostenuti dall'organismo di controllo non aumentano più proporzionalmente alla dimensione dell'azienda. La definizione delle soglie massime tiene conto, per ogni tipologia di attività, del range di dimensione che caratterizza le aziende presenti sul territorio nazionale.

- Servizi aggiuntivi e/o legati all'esito della valutazione della pratica (classe di rischio):
 - visite ispettive straordinarie e supplementari al costo orario
 - analisi chimico fisiche effettuate al di fuori di quelle previste dal piano di controllo
 - richieste di riduzione del periodo di conversione,
 - richieste per la conduzione di colture parallele
 - emissione di certificati aggiuntivi

La quota annua, addebitabile all'operatore, è data dalla somma della quota fissa più la quota variabile, per ogni tipologia produttiva certificata, più le quote derivanti da eventuali servizi aggiuntivi.

Riduzione delle tariffe

Al fine di applicare in maniera uniforme ed imparziale le tariffe di controllo non sono previsti sconti al di fuori dei casi in cui la riduzione della tariffa derivi da circostanze di calamità naturali riconosciute oppure nei casi di aziende limitrofe per le quali vi sia un effettivo minor costo delle spese di trasferta per lo svolgimento delle attività di controllo.